



## DELIBERA N. 573

1 luglio 2020.

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Humanities S.r.l. - Procedura per l'affidamento dei " *Servizi di erogazione di programmi di formazione manageriale per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*" - Lotto 3, " *Progettazione ed erogazione di strumenti ed attività di training e learning relativamente al modello delle competenze: Area Persone e Relazioni*" - Importo a base d'asta: Euro 2.700.000,00 – S.A.: Ferservizi S.p.A.

PREC 100/2020/S

### Riferimenti normativi

Art. 7, comma 3, lett. c) del Regolamento di precontenzioso.

### Parole chiave

Sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 1 luglio 2020

## DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 35731 del 15 maggio 2020, con la quale la società Humanities S.r.l. ha contestato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione della gara in oggetto, inizialmente disposto dalla SA in proprio favore, per asserita carenza del titolo professionale relativo alla certificazione di Coaching in capo ad alcuni formatori;

VISTE le doglianze formulate dalla società istante con riferimento a:

*"A. possibilità o meno per la Stazione Appaltante di richiamare nella lex specialis di gara le attestazioni straniere Emcc e Icf, non riconosciute nell'ordinamento italiano, inerenti all'attività di coaching anziché indicare le specifiche tecniche previste per ottenere le predette attestazioni richieste, così come previsto invece dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016;*

*B. possibilità o meno per la Stazione Appaltante di richiamare nella lex specialis di gara le attestazioni straniere Emcc e Icf, non riconosciute nell'ordinamento italiano, inerenti all'attività di coaching senza prevedere l'equivalenza delle stesse con la professione di psicologo così come statuito dal Consiglio Nazionale degli Psicologi per gli iscritti al relativo Ordine professionale;*

*C. possibilità o meno per la Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione a Humanities s.r.l. per mancanza del possesso delle attestazioni straniere Emcc e Icf, non riconosciute dall'ordinamento italiano, dopo che la commissione di gara aveva ritenuto equivalente l'iscrizione all'Ordine professionale degli psicologi al possesso delle attestazioni straniere richieste dalla lex specialis di gara attribuendo il relativo punteggio previsto dalla disciplina concorsuale;*

*D. possibilità o meno per la Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione a Humanities s.r.l. senza riconvocare la commissione aggiudicatrice, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, per mancanza del possesso delle attestazioni straniere Emcc e Icf, non riconosciute dall'ordinamento italiano, anche laddove tale possesso non era previsto a pena di espulsione bensì solo come elemento qualificante che comportava l'attribuzione di un punteggio di massimo punti 6;*

*E. possibilità o meno per la Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione a Humanities s.r.l. senza riconvocare la commissione aggiudicatrice, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, senza motivare alcunché sui giustificativi di equivalenza tra l'iscrizione all'albo degli psicologi e le richieste attestazioni straniere Emcc e Icf riferite alla professione di coaching, forniti da Humanities s.r.l.*

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato con nota prot. n. 37857 del 22 maggio 2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti, in particolare la memoria di Federservizi S.p.A. (acquisita al prot. n. 38431 del 25.05.2020), la memoria del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (acquisita al prot. n. 39377 del 28.05.2020) e le osservazioni della società istante (acquisite al prot. n. 40838 del 3.06.2020);

RILEVATO che dalla documentazione in atti risulta che, in data 19.12.2019, la SA ha comunicato alla società odierna istante (classificatosi al quarto posto della graduatoria) l'aggiudicazione del lotto di gara n. 3 (insieme al terzo classificato), in quanto il primo e il secondo classificato risultavano già aggiudicatari dei lotti n. 1 e n. 2; in sede di comprova dei titoli e dei certificati dichiarati nell'offerta tecnica, la SA ha richiesto copia delle certificazioni di *coaching* in relazione ai Formatori offerti, previste dall'art. 4.1.10 della lettera di invito tra i criteri di valutazione della proposta tecnica per un massimo di 6 punti (*"Possesso da parte dei Formatori di Certificazione Coaching riconosciuta (standard EMCC o ICF o equivalenti)"*). L'operatore, in data 17.02.2020, trasmetteva la documentazione richiesta, allegando i suddetti certificati per alcuni formatori, mentre per altri affermava che *"l'iscrizione all'Albo degli Psicologi per il piano di studi affrontato per conseguire dapprima la laurea e poi l'iscrizione al relativo Ordine professionale ricomprende ampiamente ed è equivalente ai sensi di quanto statuito dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 ai richiamati standard ICF ed EMCC"*. Sulla base di tale dichiarazione, la SA (in data 17.04.2020) ha comunicato la revoca dell'aggiudicazione, in quanto, in sede di chiarimenti, era stato precisato che *"ai fini dell'attribuzione del punteggio "Certificazione coaching riconosciuta (standard emcc o ifc o equivalenti) ... non è considerata, altresì, equivalente l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'abilitazione"*



*come psicoterapeuta*". La società Humanities ha, dapprima (il 29.04.2020), presentato istanza di riesame del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, in seguito (il 15.05.2020) l'istanza di precontenzioso in esame;

RILEVATO, altresì, che nel corso del procedimento di precontenzioso (con provvedimento del 22.05.2020) la SA ha annullato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, procedendo a ricalcolare il punteggio tecnico attribuito alla società odierna istante (per un totale di 79,206 punti), pur precisando che rimane ferma *"la contestata valutazione di non equivalenza tra le certificazioni coaching riconosciute (standard EMCC o ICF) e l'iscrizione all'Albo degli Psicologi"*. La suddetta ri-aggiudicazione della procedura risulta essere stata effettuata a seguito dell'istanza di riesame della società *"a seguito della correzione del punteggio tecnico/qualitativo e complessivo ... e del positivo esito della verifica in merito alla comprova dei requisiti dichiarati in gara (ad eccezione delle certificazioni di coaching per le quali si è provveduto alla rideterminazione dei punteggi)"*, evidenziando che *"è stato rilevato un errore materiale nella determinazione del punteggio tecnico/qualitativo totale, così come indicato al punto 16 dell'istanza"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del Regolamento di precontenzioso, sono improcedibili le istanze di precontenzioso in caso di sopravvenuta carenza di interesse delle parti. Tale dichiarazione (analogamente a quanto si verifica in sede processuale) *"presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355)"* (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827);

RITENUTO che, a fronte dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell'istante, vada dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla disamina delle questioni da quest'ultimo sollevate. La Humanities S.r.l., infatti, anche in caso di trattazione dell'istanza di precontenzioso in relazione ai profili non accolti dalla SA in sede di autotutela, non potrebbe ottenere alcun vantaggio o utilità ulteriore, sia perché ha già ottenuto l'aggiudicazione della gara sia perché la sua posizione di quarta in graduatoria rimarrebbe inalterata. Basti evidenziare che, anche nell'ipotesi in cui la SA considerasse equipollenti i certificati richiesti con il titolo di psicologo ed assegnasse all'istante il punteggio tecnico massimo per tale voce (*id est* quello che le era stato attribuito dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell'offerta), la Humanities potrebbe ri-ottenere il punteggio di 82,225 (invece di 79,206 punti), ma si collocherebbe comunque dopo il R.T.I. costituendo Business Integration Partners S.p.A. – LUISS Libera Università, che ha ottenuto 85,301 punti (ed il cui punteggio non è stato contestato dall'istante). Pertanto, la società odierna istante non vanta un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia da parte dell'Autorità;

RITENUTO, peraltro, di precisare, per quanto concerne la richiesta dell'istante di adottare una delibera di carattere generale relativamente all'equipollenza del titolo di psicologo e dell'iscrizione al relativo Ordine professionale con le attestazioni EMCC e ICF ai fini dell'esercizio dell'attività di coaching, che la stessa sia inammissibile. Come evidenziato di recente dall'Autorità nella Delibera n. 129 del 12 febbraio 2020 (in relazione ai titoli professionali dei prestatori di servizi), all'Autorità non compete effettuare la valutazione di equipollenza richiesta dall'istante, in quanto tale valutazione costituisce tipica espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante, al cui esercizio l'Autorità non può sostituirsi, potendone al più rilevare la manifesta irragionevolezza e/o irragionevolezza nei limiti del cd. sindacato esterno (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2019, n. 6127; TAR Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 7 gennaio 2020, n. 77).

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'istanza di parere in epigrafe sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del Regolamento di precontenzioso.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 luglio 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente